



Bruxelles, 26.10.2017
COM(2017) 632 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**sulle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione per
dare attuazione allo statuto**

OBIETTIVI DELLA PRESENTE RELAZIONE

Le istituzioni dell'Unione europea godono di autonomia per quanto riguarda l'applicazione al proprio personale delle norme previste dallo statuto dei funzionari (in appresso lo "statuto") e dal regime applicabile agli altri agenti.

Nell'ambito della **riforma dello statuto del 2014**, i colegislatori hanno introdotto nuovi meccanismi per aumentare la **conformità** al quadro giuridico e per rafforzare l'efficacia della **governance**.

La presente relazione fa parte di questi nuovi meccanismi. Insieme al nuovo registro sulle norme di applicazione, gestito dalla Corte di giustizia, la relazione è uno strumento che garantisce la **trasparenza** e promuove **un'applicazione coerente dello statuto**¹.

La relazione tratta le seguenti questioni:

→ **Applicazione coerente dello statuto**

Il titolo 1 esamina il quadro giuridico di base, valutando la misura in cui il sistema istituito dallo statuto garantisca un'applicazione equa e armonizzata delle relative disposizioni.

→ **Trasparenza**

Il titolo 2 presenta un riepilogo esaustivo delle norme di applicazione adottate dalle autorità che hanno il potere di nomina, descrivendo in maniera chiara e trasparente la situazione attuale in tutte le istituzioni.

→ **Conformità**

Il titolo 3 valuta in quale misura le istituzioni si siano conformate al quadro giuridico come previsto dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

→ **Governance**

Il titolo 4 esamina gli attuali meccanismi messi in atto per garantire una governance efficace tra le istituzioni e nei confronti delle agenzie.

→ **Conclusioni**

Il titolo 5 fa il punto della situazione riguardo alle norme di applicazione e suggerisce ulteriori misure per rendere ancora più coerente l'applicazione dello statuto.

¹ Cfr. il punto 32 del regolamento n. 1023/2013 del 22 ottobre 2013.

RELAZIONE

1. BASE GIURIDICA

Lo statuto² impone alla Commissione di presentare ogni tre anni una relazione sulle norme di applicazione dello statuto adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione.

La stesura della relazione si inserisce in un quadro più ampio introdotto dalla riforma dello statuto del 2014, volto a garantire la trasparenza e a rendere tali norme accessibili ai cittadini dell'Unione europea. In questo quadro è stato anche istituito un registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea cui le istituzioni e le agenzie comunicano le proprie norme.

La presente relazione costituisce la prima presentazione delle norme di applicazione a seguito dell'introduzione dell'obbligo di relazione.

2. RACCOLTA DI INFORMAZIONI PER LA RELAZIONE

Per redigere la relazione, la Commissione ha consultato il registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

La Commissione ha successivamente verificato le norme inserite nel registro onde assicurarsi che la relazione comprendesse tutte le decisioni che le istituzioni e le agenzie hanno adottato per attuare lo statuto. A tal fine, la Commissione ha confrontato le norme suddette con le norme comunicate direttamente dalle altre istituzioni e dalle agenzie.

La raccolta delle informazioni si è conclusa il 30 aprile 2017.

3. CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DELLA RELAZIONE

Descrizione delle norme di applicazione

La relazione offre una panoramica delle diverse tipologie di norme che possono essere adottate da un'autorità che ha il potere di nomina per dare attuazione allo statuto oppure da un'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione per dare attuazione al regime applicabile agli altri agenti, ed espone la procedura per l'adozione di tali norme.

Valutazione quantitativa

D'intesa con le istituzioni interessate, la Commissione ha redatto alcune tabelle che illustrano nel dettaglio la situazione in ciascuna delle dieci istituzioni nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016. Servendosi di queste tabelle, la Commissione ha poi elaborato una tabella complessiva che offre un quadro d'insieme della situazione nelle istituzioni.

² Articolo 110, paragrafo 6, dello statuto modificato dal regolamento n. 1023/2013 del 22 ottobre 2013.

Un'altra tabella complessiva presenta un quadro riassuntivo delle norme applicabili nelle agenzie al 31 dicembre 2016.

Le tabelle individuano le materie in cui le rispettive autorità che hanno il potere di nomina o le autorità abilitate a concludere contratti di assunzione hanno adottato norme e specificano la misura in cui le singole autorità hanno fatto uso del loro potere normativo.

Valutazione qualitativa/Conformità

La relazione illustra come le autorità che hanno il potere di nomina o le autorità abilitate a concludere contratti di assunzione si sono conformate al quadro definito dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti, prestando particolare attenzione agli ambiti in cui le autorità non hanno (ancora) fatto uso della propria facoltà di adottare norme.

La relazione fornisce una panoramica delle norme di applicazione comprese nel registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Governance

Anche se in forza dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti le singole norme possono rispecchiare le diverse realtà amministrative, sono comunque presenti vari meccanismi per armonizzare norme e pratiche, sia a livello interistituzionale che nei confronti delle agenzie.

La relazione presenta i diversi meccanismi di governance per un'applicazione più uniforme dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti.

4. PROSPETTIVA

Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto, la Commissione presenterà tra tre anni la prossima relazione, la quale riguarderà le norme di applicazione in vigore dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

La Commissione ha steso la presente relazione in base ai dati forniti dalle istituzioni e dalle agenzie. Ciascuna istituzione o agenzia è responsabile della completezza e dell'accuratezza dei dati trasmessi.

Indice

TITOLO 1. PRESENTAZIONE DELLE NORME DI APPLICAZIONE	5
a) Norme adottate di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione ("Règles arrêtées d'un commun accord")	5
b) Disposizioni generali di esecuzione ("Dispositions générales d'exécution")	7
c) Altre norme di applicazione	9
TITOLO 2. VALUTAZIONE QUANTITATIVA.....	12
a) Norme di applicazione nelle istituzioni	12
b) Norme di applicazione nelle agenzie.....	14
(1) La situazione prima della riforma dello statuto del 2014	14
(2) La situazione dopo la riforma dello statuto del 2014.....	14
TITOLO 3. VALUTAZIONE QUALITATIVA/CONFORMITÀ	17
a) Conformità con lo statuto e con il regime applicabile agli altri agenti	17
b) Il registro gestito dalla Corte di giustizia	23
TITOLO 4. GOVERNANCE.....	26
a) Armonizzazione delle norme e delle pratiche tra le istituzioni	26
(1) Il ruolo del collegio dei capi di amministrazione	26
(2) Il ruolo del comitato dello statuto.....	28
b) Armonizzazione delle norme e delle pratiche tra le agenzie	28
TITOLO 5. CONCLUSIONE SINTETICA	29

TITOLO 1. PRESENTAZIONE DELLE NORME DI APPLICAZIONE

APPLICAZIONE COERENTE DELLO STATUTO

→ *Quale sistema prevede lo statuto per l'applicazione delle proprie disposizioni?*

→ *In che modo lo statuto assicura un'applicazione coerente delle proprie disposizioni?*

La relazione presenta le norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina per dare attuazione allo statuto e le norme adottate dall'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione per dare attuazione al regime applicabile agli altri agenti.

Una caratteristica generale di tali norme è che esse non riguardano il pubblico. Di conseguenza, non sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, per essere esecutive nei confronti del personale interessato, le norme devono essere portate a conoscenza del personale ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 4, dello statuto.

Le norme riportate in appresso rientrano nel campo di applicazione della relazione³.

a) Norme adottate di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione ("Règles arrêtées d'un commun accord")

Lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti prevedono, per l'applicazione di determinate disposizioni, che le istituzioni dell'Unione adottino norme di comune accordo.

Tali disposizioni riguardano i seguenti ambiti:


<i>Statuto</i>	
Articolo 10	Modalità per la composizione del comitato dello statuto
Articolo 27 + Allegato II, articolo 2	Modalità relative alla costituzione della commissione paritetica comune (COPARCO)
Articolo 37	Definizione di un elenco di organismi preposti al conseguimento degli interessi dell'Unione
Articolo 45	Capacità di lavorare in una terza lingua precedentemente alla prima promozione
Articolo 57	Congedo annuale
Articolo 61	Elenco dei giorni festivi

³ La relazione non comprende gli atti delegati adottati ai sensi degli articoli 111 e 112 dello statuto. Tali atti derivano dall'esercizio da parte della Commissione (oppure prima della riforma dello statuto del 2014, da parte del Consiglio) della propria competenza specifica di emanare norme con effetto generale su tutti i membri del personale dell'UE. Le norme di applicazione ai sensi dell'articolo 110 dello statuto, dal canto loro, sono adottate da un'istituzione sulla base del proprio potere di nomina e sono limitate ai membri del personale dell'istituzione stessa.

Articolo 72	Assicurazione contro le malattie
Articolo 73	Assicurazione contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio
Articolo 76 bis	Aiuto finanziario a integrazione della pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità
Allegato VII, articolo 17	Trasferimento regolare speciale di una parte della retribuzione
<i>Regime applicabile agli altri agenti</i>	
Articolo 28 bis	Applicazione della disposizione per la concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei

Lo statuto non definisce la procedura per l'adozione di una norma di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione. Nel corso del tempo, è stata messa a punto la seguente procedura di adozione, sviluppata a livello di prassi interistituzionale:

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DELLE NORME DI COMUNE ACCORDO TRA LE ISTITUZIONI⁴



NORMA ADOTTATA DI COMUNE ACCORDO TRA LE ISTITUZIONI

⁴ Cfr. il Vademecum dei capi di amministrazione dell'Unione europea, versione 2012, allegato II.

b) Disposizioni generali di esecuzione ("Dispositions générales d'exécution")

Lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti attribuiscono specifici poteri sia all'autorità che ha il potere di nomina sia all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione al fine di adottare disposizioni generali di esecuzione.

Tali facoltà riguardano gli ambiti⁵ riportati in appresso.

<i>Statuto</i>	
Articolo 27	Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari
Articolo 32	Inquadramento nello scatto al momento dell'assunzione
Articolo 42 bis	Congedo parentale, famiglie monoparentali
Articolo 43	Rapporto annuale sulla competenza, l'efficienza e la condotta in servizio
Articolo 45 bis, paragrafo 5	Nomina di un funzionario di grado AST a un posto AD
Articolo 72, paragrafo 1	Rimborso delle spese mediche
Allegato VII, articolo 3, paragrafo 1	Indennità scolastica
Allegato VII, articolo 9, paragrafo 1	Spese di trasloco
Allegato VII, articolo 13 bis	Spese di missione
Allegato VIII, articolo 11, paragrafo 2	Trasferimento della pensione
Allegato IX, articolo 2, paragrafo 3	Indagini amministrative
Allegato X, articolo 1	Funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato X, articolo 3	Applicazione derogatoria dell'allegato X ai funzionari temporaneamente riassegnati presso la sede
<i>Regime applicabile agli altri agenti</i>	
Articolo 12, paragrafo 1	Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei
Articolo 12, paragrafo 5	Procedure di assunzione degli agenti temporanei
Articolo 54	Promozione degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f)
Articolo 56	Assunzione e impiego degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f)
Articolo 79	Impiego degli agenti contrattuali

⁵ La relazione non prende in esame il conferimento di poteri di cui all'articolo 2, paragrafo 3, dell'allegato "Disposizioni transitorie applicabili al personale soggetto al regime applicabile agli altri agenti". Tale disposizione non riguarda il periodo interessato dalla relazione.

Articolo 82, paragrafo 6

Assunzione degli agenti contrattuali

Articolo 86


Inquadramento degli agenti contrattuali

A differenza delle norme adottate di comune accordo tra le istituzioni, il contenuto delle disposizioni generali di esecuzione è determinato dalla singola istituzione conformemente al principio di autonomia di cui gode in qualità di datore di lavoro, di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e nell'articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁶. Tuttavia, per il rimborso delle spese mediche nel quadro del regime comune di assicurazione contro le malattie, la Commissione ha adottato, sulla base della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari dell'Unione europea, disposizioni generali di esecuzione applicabili ai membri del personale in tutte le istituzioni e le agenzie.

Ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto e dell'articolo 141, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti, le disposizioni generali di esecuzione sono adottate dall'autorità competente di ciascuna istituzione, previa consultazione del comitato del personale e previo parere del comitato dello statuto.

⁶ Il principio di autonomia di ciascuna istituzione in qualità di datore di lavoro è stato confermato dalla giurisprudenza, cfr. sentenze del 5 luglio 2011, V/Parlamento europeo, F-46/09, punto 135 e del 28 aprile 2017, Azoulay et.al./Parlamento europeo, T-580/16, punto 57 e giurisprudenza citata.

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DELLE
DISPOSIZIONI GENERALI DI ESECUZIONE⁷



Ai sensi dell'articolo 142 del regime applicabile agli altri agenti, le disposizioni generali di esecuzione previste dall'articolo 110 dello statuto si applicano agli agenti considerati dal regime, nella misura in cui le disposizioni dello statuto siano rese applicabili, mediante detto regime, a questi agenti.

c) Altre norme di applicazione

Lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti prevedono anche il conferimento di poteri, sia all'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione, sia all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione di ciascuna istituzione per adottare altre norme di applicazione senza specificare ulteriormente la procedura di adozione.

In una occasione (in riferimento ai funzionari della Commissione in servizio in una delegazione dell'Unione e ai funzionari del SEAE che nel quadro delle loro funzioni devono svolgere mansioni per conto della Commissione), l'articolo 96 dello statuto prevede un conferimento congiunto di poteri alla Commissione e al SEAE.

⁷ Cfr. il Vademecum dei capi di amministrazione dell'Unione europea, versione 2012, allegato II.

Sono previste altre norme di applicazione per gli ambiti riportati in appresso.

Statuto

Articolo 2	Determinazione dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina
Articolo 5	Definizione degli impieghi tipo
Articolo 9	Composizione e modalità di funzionamento degli organi (comitati e commissioni)
Articolo 22 quater	Denuncia di irregolarità
Articolo 51	Procedure per insufficienza professionale
Articolo 55, paragrafo 3	Permanenza
Articolo 55, paragrafo 4	Modalità di orario di lavoro flessibile
Articolo 55 ter	Impiego condiviso
Articolo 56	Lavoro straordinario
Articolo 96	Funzionari della Commissione in servizio presso una delegazione dell'Unione e funzionari del SEAE che nel quadro delle loro funzioni devono svolgere compiti per conto della Commissione
Allegato IV bis, articolo 5	Lavoro a orario ridotto
Allegato VII, articolo 13, paragrafo 2, lettera b)	Tabella delle indennità di missione in paesi terzi
Allegato IX, articolo 30	Procedimento disciplinare
Allegato X, articolo 2	Mobilità dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato X, articolo 5	Alloggio per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato X, articolo 10	Indennità correlata alle condizioni di vita ⁸
Allegato X, articolo 23	Rimborso del canone locativo per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo
Allegato XIII, articolo 30, paragrafo 3	Inquadramento dei funzionari con speciali responsabilità come "capi unità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti" prima del 31 dicembre 2015

Regime applicabile agli altri agenti

Articolo 125	Assistenti parlamentari
--------------	-------------------------

⁸ In merito all'articolo 10 dell'allegato X dello statuto nella versione precedente all'entrata in vigore della riforma del 2014, il Tribunale ha decretato che le disposizioni di esecuzione fondate su tale articolo devono assumere la forma di disposizioni generali di esecuzione (Vanhalewyn/EEAS, T-792/14P, punto 25). L'attuale versione dell'articolo 10, paragrafo 3, dell'allegato X dello statuto, d'altro canto, fa unicamente riferimento a "disposizioni particolareggiate di attuazione del presente articolo", senza specificarne ulteriormente la forma giuridica.

Se lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti non prevedono espressamente la possibilità di adottare altre norme di applicazione, le istituzioni adottano tali norme laddove le disposizioni statutarie devono essere applicate mediante norme più specifiche.

La procedura di adozione per queste altre norme di applicazione dipende dalla prassi amministrativa dell'istituzione in questione.

APPLICAZIONE COERENTE DELLO STATUTO

→ Le istituzioni godono di autonomia relativamente all'applicazione al proprio personale dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti. Tale autonomia è esercitata nell'ambito del quadro giuridico previsto dallo statuto.

→ Lo statuto prevede meccanismi specifici per giungere a un approccio interistituzionale comune ogni qualvolta la questione richieda tale armonizzazione.

TITOLO 2. VALUTAZIONE QUANTITATIVA

TRASPARENZA

→ Quali norme sono state adottate e per quali ambiti?

→ Qual è la situazione nelle istituzioni?

→ Qual è la situazione nelle agenzie?

a) Norme di applicazione nelle istituzioni

Ai sensi dell'articolo 13 del trattato sull'Unione europea e degli articoli 1, 1 bis e 1 ter dello statuto, la presente relazione riguarda le seguenti dieci istituzioni⁹:

- il Parlamento europeo (PE),
- il Consiglio (C),
- la Commissione europea (COM),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),
- la Corte dei conti (CCE),
- il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE),
- il Comitato economico e sociale europeo (CESE),
- il Comitato delle regioni (CdR),
- il Mediatore europeo (ME), e
- il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Al fine di elaborare la presente relazione, le altre nove istituzioni hanno trasmesso le proprie norme di applicazione alla Commissione. Al contempo, la Commissione ha consultato il registro gestito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Sulla base dei contributi suddetti e d'intesa con le istituzioni interessate, la Commissione ha redatto alcune tabelle che presentano nel dettaglio la situazione di ciascuna delle dieci istituzioni come segue:

- un elenco delle norme adottate di comune accordo tra le istituzioni (**allegato I**);
- dieci tabelle che riportano le disposizioni generali di esecuzione e altre norme di applicazione adottate rispettivamente dall'autorità che ha il potere di nomina o dell'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione di ciascuna istituzione (**allegato II.1-II.10**);
- una tabella generale che presenta una sintesi comparativa tra tutte le istituzioni relativamente alle norme di applicazione dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti (**allegato III**).

⁹ Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del protocollo (n. 4) sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, il personale della Banca centrale europea è soggetto alle condizioni di impiego dei dipendenti della BCE.

Le tabelle utilizzano una metodologia comune:

- elencano le norme di applicazione che sono state in vigore, almeno parzialmente, durante il periodo oggetto della relazione (dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016);
- raggruppano le norme di applicazione in base a diversi ambiti, seguendo la struttura dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti;
- identificano le norme di applicazione tramite numero di riferimento, data di entrata in vigore e, ove possibile, data di scadenza.

È stato applicato il seguente metodo di conteggio:

- le norme di applicazione sono state conteggiate in base agli elenchi di ciascuna istituzione (allegati I e II.1-II.10);
- una norma di applicazione è stata conteggiata una sola volta anche se riguarda più di un ambito¹⁰;
- una norma che modifica una norma già esistente non è stata conteggiata in maniera distinta;
- se una norma di applicazione è stata sostituita durante il periodo interessato dalla relazione, è stata conteggiata una sola norma di applicazione¹¹.

NUMERO DI NORME DI APPLICAZIONE ADOTTATE DALLE ISTITUZIONI

	Norme adottate di comune accordo	Disposizioni generali di esecuzione	Altre norme di applicazione	Decisioni totali
PE	10	17	28	55
C	10	15	23	48
COM	10	23	57	90
CGUE	10	11	15	36
CCE	10	10	23	43
SEAE	10	23	38	71
CESE	10	8	23	41
CdR	10	14	25	49
ME	10	15	9	34
GEPD	10	16	11	37
Totale	100	152	252	504

I dati di cui sopra mostrano una diversa densità normativa tra le istituzioni. Tale fenomeno è riconducibile a varie ragioni.

Dato che i trattati dell'UE conferiscono autonomia alle istituzioni nello svolgimento delle rispettive missioni (cfr. articolo 13 del trattato sull'Unione europea e articolo 298 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea), ciascuna istituzione ha sviluppato prassi proprie riguardo l'adozione delle norme di applicazione.

¹⁰ È stata fatta un'eccezione nel caso delle "decisioni omnibus" adottate dal SEAE, ovvero decisioni generali che adottano, in blocco e per analogia, diverse decisioni speciali di altre istituzioni. In tal caso, è stato conteggiato il rispettivo numero di decisioni speciali.

¹¹ Tuttavia, quando una norma generale di esecuzione è stata sostituita da un tipo diverso di norma di applicazione (o viceversa), vengono conteggiate due norme di applicazione (una per ciascuna categoria di norma).

Vi sono ambiti che, benché di scarsa rilevanza per alcune istituzioni hanno invece portato all'adozione di un numero crescente di norme di applicazione in altre. A titolo di esempio si cita il conferimento di poteri di cui all'articolo 1, terzo comma, dell'allegato X dello statuto per adottare disposizioni generali di esecuzione relative ai funzionari che prestano servizio in un paese terzo (di cui si sono avvalsi la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna, ma non altre istituzioni).

Analogamente, lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti prevedono conferimenti di poteri selettivi che si applicano a una sola istituzione. Questo è il caso dell'articolo 72, paragrafo 1, terzo comma, dello statuto, in virtù del quale le autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni possono conferire a una di esse il potere di fissare le norme relative al rimborso delle spese mediche (una competenza che è stata infine attribuita alla Commissione) e dell'articolo 125, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti che autorizza il Parlamento europeo ad adottare, con decisione interna, misure di esecuzione ai fini dell'applicazione delle disposizioni sugli assistenti parlamentari.

Talvolta, diverse tecniche legislative conducono a diversi esiti quantitativi. Ad esempio, un'istituzione può regolamentare diverse questioni correlate all'interno di un'unica norma di applicazione, mentre un'altra può decidere di adottare norme distinte per ciascuna questione¹².

Analogamente, sono presenti differenze nella nomenclatura giuridica tra le istituzioni. Per quanto riguarda le norme di applicazione in materia di congedo parentale, ad esempio, sette istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione, mentre le altre tre hanno scelto di adottare altre norme di applicazione per la medesima tematica.

b) Norme di applicazione nelle agenzie

La presente relazione esamina anche le norme di applicazione adottate dalle agenzie che erano in vigore al 31 dicembre 2016.

La relazione ha tenuto conto delle seguenti 48 agenzie, di cui all'articolo 1 bis, paragrafo 2, dello statuto:

- 6 agenzie esecutive,
- 34 agenzie decentrate e
- 8 imprese comuni.

(1) La situazione prima della riforma dello statuto del 2014

L'articolo 110, paragrafo 1, dello statuto, nella versione precedente all'entrata in vigore della riforma del 2014, stabiliva che le agenzie adottano, previa consultazione del pertinente comitato del personale e d'intesa con la Commissione, le appropriate norme di applicazione per garantire l'attuazione dello statuto.

(2) La situazione dopo la riforma dello statuto del 2014

La riforma dello statuto del 2014 ha istituito un nuovo quadro per l'adozione delle norme di applicazione dello statuto da parte delle agenzie.

¹² Per spiegare questo concetto, si vedano le disposizioni generali di esecuzione del Parlamento europeo che disciplinano i concorsi e le procedure di selezione, l'assunzione e l'inquadramento dei funzionari e degli altri agenti del Parlamento europeo del 17 ottobre 2014. La Commissione europea ha trattato tali questioni in testi giuridici distinti.

Il principio generale introdotto dall'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto prevede che le norme di applicazione adottate dalla Commissione si applichino per analogia alle agenzie. A tal fine, la Commissione informa le agenzie di dette norme di applicazione immediatamente dopo la loro adozione.

La Commissione non ha informato le agenzie delle norme entrate in vigore prima della riforma dello statuto del 2014. Il principio di analogia si applica solo in merito alle norme di applicazione della Commissione di cui quest'ultima ha informato le agenzie.

In deroga al principio di analogia, un'agenzia può decidere, previa consultazione del proprio comitato del personale e d'intesa con la Commissione, di adottare decisioni individuali:

- non applicando determinate norme della Commissione (opt-out);
- adottando norme diverse da quelle della Commissione;
- adottando norme su tematiche diverse da quelle oggetto delle norme adottate dalla Commissione.

La Commissione ha altresì messo a punto un meccanismo con cui può informare le agenzie del proprio accordo orizzontale su tali decisioni individuali senza che le agenzie debbano presentare una richiesta formale (accordo ex ante)¹³.

In base ai contributi delle agenzie, la Commissione ha redatto una tabella generale che sintetizza il numero e le tipologie di norme di applicazione applicabili nelle agenzie al 31 dicembre 2016.

Tale tabella generale è riportata all'**allegato IV** alla presente relazione.

La tabella utilizza la seguente metodologia

- tiene conto delle norme di applicazione delle agenzie che erano in vigore al 31 dicembre 2016;
- segue la struttura dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti al fine di poter agevolmente individuare i diversi ambiti in cui le agenzie hanno adottato norme di applicazione;
- per ciascun ambito, distingue diversi scenari in base ai quali le agenzie hanno adottato le rispettive norme.

In particolare, la tabella consente di presentare il funzionamento pratico dei meccanismi introdotti a partire dal 2014.

¹³ Per ulteriori riferimenti consultare la comunicazione C(2014) 6543 final del 26 Settembre 2014 del vicepresidente Šeřčovič alla Commissione sugli orientamenti sull'attuazione dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto relativi alle norme di applicazione applicabili nelle agenzie, e la decisione della Commissione C(2014) 7229 final dell'8 ottobre 2014 sull'esercizio di determinati poteri in merito al consenso che le agenzie devono ottenere dalla Commissione prima dell'adozione delle norme di applicazione per dare attuazione allo statuto ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, dello stesso.

EFFETTI DEI MECCANISMI INTRODOTTI NEL 2014

<i>Norme di applicazione della Commissione adottate in seguito alla riforma del 2014 e notificate alle agenzie</i>	<i>Norme di applicazione delle agenzie che si applicano per analogia in seguito alla riforma del 2014 (articolo 110, paragrafo 2, dello statuto)</i>	<i>Deroghe dal 2014 (norme proprie o opt out, comprese le richieste pendenti)</i>
23	593	201

<i>Accordi orizzontali ex ante della Commissione</i>	<i>Norme di applicazione adottate dalle agenzie in base ad accordi ex ante</i>
14	284

TRASPARENZA

- *La relazione presenta un riepilogo esaustivo della situazione nelle istituzioni.*
- *La relazione presenta tutte le norme di applicazione utilizzando una metodologia comune, consentendo così un approccio comparativo tra le istituzioni e aumentando la trasparenza.*
- *La relazione misura gli effetti dei meccanismi di armonizzazione introdotti nel 2014 in relazione alle agenzie.*

TITOLO 3. VALUTAZIONE QUALITATIVA/CONFORMITÀ

CONFORMITÀ

→ *Le istituzioni si sono conformate al quadro dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti?*

→ *Qual è lo stato di avanzamento del registro gestito dalla Corte di giustizia?*

a) **Conformità con lo statuto e con il regime applicabile agli altri agenti**

Di seguito, la relazione esamina in quale misura sono stati usati i poteri specifici di adottare norme di applicazione che lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti conferiscono all'autorità che ha il potere di nomina e all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione di ciascuna istituzione (informazioni riportate nel riquadro tratteggiato).

La relazione elenca altresì le materie in cui le istituzioni hanno adottato norme di applicazione non espressamente previste dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.

Statuto

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 2 – Esercizio dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina

Gran parte delle istituzioni ha fatto ricorso alla facoltà di adottare norme di applicazione relative all'esercizio dei poteri devoluti all'autorità che ha potere di nomina. Alcune istituzioni hanno fatto uso della possibilità di affidare l'esercizio dei propri poteri a un'altra istituzione o a un organismo interistituzionale.

Articolo 5, paragrafo 4 – Descrizione delle funzioni e delle prerogative associate a ciascun impiego tipo

Gran parte delle istituzioni ha fatto uso della possibilità prevista dallo statuto di descrivere più nel dettaglio le mansioni e le prerogative associate a ciascun impiego tipo.

Articolo 5, paragrafo 4, allegato XIII, articolo 30, paragrafo 3 - Inquadramento dei funzionari con responsabilità speciali come "capi unità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti" prima del 31 dicembre 2015

La maggioranza delle istituzioni ha previsto disposizioni in deroga all'articolo 30, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto relativo all'inquadramento dei funzionari di grado da AD 9 ad AD 14 con responsabilità speciali come "capi unità o equivalenti" o "consiglieri o equivalenti" prima del 31 dicembre 2015.

Articolo 9, paragrafo 2 – Composizione e modalità di funzionamento degli organi (comitati e commissioni)

Alcune istituzioni hanno fatto ricorso alla facoltà di determinare la composizione e la modalità di funzionamento degli organi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dello statuto.

Articolo 10 – Procedura di nomina dei membri del comitato dello statuto

Tutte le istituzioni hanno adottato di comune accordo una norma sulla procedura di nomina dei membri del comitato dello statuto, come previsto all'articolo 10 dello statuto.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle seguenti materie di cui al titolo I dello statuto: disabilità, misure sociali, norme sanitarie e di sicurezza e trasferimenti.

Titolo II – Diritti e doveri del funzionario

Articolo 22 quater – Norme interne sulla denuncia delle irregolarità

Tutte le istituzioni hanno adottato norme interne sulla denuncia delle irregolarità come previsto all'articolo 22 quater dello statuto.

Alcune istituzioni hanno inoltre adottato norme di applicazione relative alle seguenti materie, di cui al titolo II dello statuto: etica e integrità, molestie, attività esterne, responsabilità finanziaria e formazione.

Titolo III – Carriera del funzionario

Articolo 27 - Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari

Ai sensi dell'articolo 27, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità dei funzionari che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure appropriate devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima dell'adozione di tali misure appropriate, l'autorità che ha il potere di nomina adotta le disposizioni generali di esecuzione. All'epoca del completamento della presente relazione, nessuna istituzione aveva ancora adottato tali disposizioni di esecuzione.

Articolo 27, allegato II, articolo 2 – Procedura di istituzione della commissione paritetica comune (COPARCO)

Tutte le istituzioni hanno adottato, di concerto, una norma sulle modalità di costituzione della commissione paritetica comune, come previsto all'articolo 2 dell'allegato II dello statuto.

Articolo 32 – Inquadramento al momento dell'assunzione

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione al fine di concedere un abbuono d'anzianità di 24 mesi al massimo per tener conto dell'esperienza professionale di un funzionario come previsto all'articolo 32 dello statuto.

Articolo 37 – Definizione di un elenco di organismi preposti al perseguimento degli interessi dell'Unione

Tutte le istituzioni hanno stabilito di comune accordo un elenco di organizzazioni preposte al perseguimento degli interessi dell'Unione come previsto all'articolo 37, lettera b, secondo trattino, dello statuto.

Articolo 42 bis - Congedo parentale, famiglie monoparentali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni di esecuzione sul congedo parentale, compresa la questione del riconoscimento delle famiglie monoparentali al fine di raddoppiare la durata del congedo parentale come previsto all'articolo 42 bis, primo comma, dello statuto.

Articolo 43 - Rapporto annuale sulla competenza, l'efficienza e la condotta in servizio

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni di esecuzione relative ai rapporti annuali sulla competenza, l'efficienza e la condotta in servizio come previsto all'articolo 43, primo comma, dello statuto.

Articolo 45 - Capacità di lavorare in una terza lingua precedentemente alla prima promozione

Tutte le istituzioni hanno adottato di comune accordo norme per attuare l'obbligo per i funzionari di dimostrare, precedentemente alla prima promozione, la capacità di lavorare in una terza lingua come previsto all'articolo 45, paragrafo 2, dello statuto.

Articolo 45 bis - Nomina di un funzionario di grado AST a un posto AD

Nove istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione per poter nominare un funzionario appartenente al gruppo di funzioni AST a un posto del gruppo di funzioni AD come previsto all'articolo 45 bis, paragrafo 5, dello statuto.

Articolo 51 - Procedura per insufficienza professionale

Cinque istituzioni hanno adottato disposizioni interne per individuare, gestire e risolvere i casi di insufficienza professionale in maniera tempestiva e appropriata come previsto all'articolo 51, paragrafo 1, dello statuto.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione relative alle seguenti materie, di cui al titolo III dello statuto: nomina di funzionari di inquadramento superiore, dirigenza intermedia, distacco, aspettativa per motivi personali, congedo per motivi familiari, promozione, pensionamento e qualifica di funzionario onorario.

Titolo IV – Condizioni di lavoro del funzionario¹⁴

Articolo 55, paragrafo 3 – Permanenza

Le istituzioni non hanno stabilito le modalità di applicazione delle disposizioni sulla permanenza come previsto all'articolo 55, paragrafo 3, dello statuto.

Articolo 55, paragrafo 4 – Orario di lavoro/Modalità di orario di lavoro flessibile

Otto istituzioni hanno introdotto modalità di orario di lavoro flessibile come previsto all'articolo 55, paragrafo 4, dello statuto.

Articolo 55 bis, Allegato IV bis, Articolo 5 - Lavoro a orario ridotto

Otto istituzioni hanno stabilito le modalità di applicazione delle disposizioni sul lavoro a orario ridotto come previsto all'articolo 5 dell'allegato IV bis dello statuto.

Articolo 55 ter - Impiego condiviso

Una istituzione ha stabilito le modalità di applicazione dell'articolo sull'impiego condiviso come previsto all'articolo 55 ter, terzo comma, dello statuto.

Articolo 56 - Lavoro straordinario

Nove istituzioni hanno definito la procedura relativa all'autorizzazione del lavoro straordinario come previsto all'articolo 56 dello statuto.

Articolo 57 - Congedo annuale

Le istituzioni non hanno fissato norme di comune accordo sul congedo annuale come previsto all'articolo 57 dello statuto. Nove istituzioni hanno adottato norme proprie in merito.

¹⁴ Il titolo IV contiene anche il conferimento specifico di poteri alla Commissione (prima della riforma dello statuto del 2014 al Consiglio) per determinare tramite atti delegati categorie di funzionari aventi diritto a indennità specifiche (servizio a turni, permanenza, condizioni di lavoro gravose). Tali atti delegati non costituiscono oggetto della presente relazione, cfr. nota 4.

Articolo 61 - Elenco dei giorni festivi

Tutte le istituzioni hanno redatto di comune accordo un elenco dei giorni festivi come previsto all'articolo 61 dello statuto.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione sulle seguenti materie, di cui al titolo IV dello statuto: telelavoro, congedo di maternità, congedo malattia e assenza ingiustificata.

Titolo V – Trattamento economico e benefici sociali del funzionario

Articolo 62, allegato VII, articolo 17 – Trasferimento di una parte della retribuzione

Tutte le istituzioni hanno fissato di comune accordo norme sul trasferimento regolare speciale di una parte della retribuzione di un funzionario, come previsto all'articolo 17, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto.

Articolo 67, paragrafo 1, lettera c), allegato VII, articolo 3 - Indennità scolastica

Tutte le istituzioni hanno stabilito disposizioni generali di esecuzione relative all'indennità scolastica, come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto.

Articolo 71, allegato VII, articolo 9 - Spese di trasloco

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione o altre norme di applicazione sulle spese di trasloco, come previsto all'articolo 9, paragrafo 1, terzo comma, dell'allegato VII dello statuto.

Articolo 71, allegato VII, articolo 13, paragrafo 2, lettera b) - Tabella delle indennità di missione in paesi terzi

Un'istituzione ha fissato e adattato la tabella delle indennità di missione per i paesi situati al di fuori dell'Unione europea come previsto all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b), dell'allegato VII dello statuto.

Articolo 71, allegato VII, articolo 13 bis - Spese di missione

Otto istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sulle spese di missione, come previsto all'articolo 13 bis dell'allegato VII dello statuto.

Articolo 72 - Assicurazione contro le malattie

Tutte le istituzioni hanno fissato norme di comune accordo sull'assicurazione contro le malattie, come previsto all'articolo 72, paragrafo 1, primo comma, dello statuto.

Articolo 72 - Rimborso delle spese mediche

A seguito dei poteri conferitegli da tutte le istituzioni, come previsto all'articolo 72, paragrafo 1, terzo comma, dello statuto, la Commissione ha adottato norme che disciplinano il rimborso delle spese applicabili in tutte le istituzioni.

Articolo 73 - Assicurazione contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio

Tutte le istituzioni hanno fissato norme di comune accordo sull'assicurazione contro i rischi di malattia professionale e i rischi d'infortunio, come previsto all'articolo 73, paragrafo 1, dello statuto.

Articolo 76 bis - Aiuto finanziario a integrazione della pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità

Tutte le istituzioni hanno fissato di comune accordo le modalità di applicazione relative all'aiuto finanziario a integrazione della pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata oppure da una disabilità come previsto all'articolo 76 bis dello statuto.

Articolo 77, allegato VIII, articolo 11 – Trasferimento della pensione

Otto istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione per determinare le annualità da computare a un funzionario che entra al servizio dell'Unione dopo aver cessato di prestare servizio presso un'amministrazione, un'organizzazione nazionale o internazionale ovvero aver esercitato un'attività subordinata o autonoma, secondo il regime dell'Unione delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, dell'allegato VIII dello statuto.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione relative alle seguenti materie, di cui al titolo V dello statuto: assegni familiari, assegni familiari con decisione speciale, persone assimilate a un figlio a carico, spese di viaggio annuali, luogo d'origine, prestiti o anticipazioni, calcolo dei diritti a pensione e indennità di invalidità.

Titolo VI – Regime disciplinare

Articolo 86, allegato IX, articolo 2, paragrafo 3 e articolo 30 - Indagini amministrative e procedimento disciplinare

Sei istituzioni hanno adottato modalità di applicazione relative alle indagini amministrative e al procedimento disciplinare come previsto all'articolo 2, paragrafo 3 e all'articolo 30 dell'allegato IX dello statuto.

Titolo VII – Mezzi di ricorso

Un'istituzione ha adottato norme di applicazione sui mezzi di ricorso ai sensi degli articoli 90 e 91 dello statuto.

Titolo VIII bis – Disposizioni particolari applicabili al SEAE

Articolo 96 - Funzionari della Commissione in servizio presso una delegazione dell'Unione e funzionari del SEAE che devono svolgere compiti per conto della Commissione

La Commissione e il SEAE hanno concordato disposizioni dettagliate sul ricevimento di istruzioni da parte del funzionario della Commissione in servizio presso una delegazione dell'Unione dal capo delegazione e da parte di un funzionario del SEAE che deve svolgere compiti per conto della Commissione come previsto all'articolo 96 dello statuto.

Titolo VIII ter – Disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Articolo 101 bis, allegato X, articolo 1 - Funzionari con sede di servizio in un paese terzo

La Commissione e il SEAE hanno adottato disposizioni generali di esecuzione applicabili ai funzionari dell'Unione europea con sede di servizio in un paese terzo come previsto all'articolo 1, terzo comma, dell'allegato X dello Statuto.

Articolo 101 bis, allegato X, articolo 2 - Mobilità dei funzionari con sede di servizio in un paese terzo

Le istituzioni non hanno stabilito le modalità di applicazione relative alla mobilità secondo una procedura specifica detta "procedura di mobilità" come previsto all'articolo 2, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.

Articolo 101 bis, allegato X, articolo 3 - Applicazione derogatoria dell'allegato X ai funzionari temporaneamente riassegnati presso la sede

Le istituzioni non hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sull'applicazione derogatoria dell'allegato X ai funzionari temporaneamente riassegnati presso la sede come previsto all'articolo 3 dell'allegato X dello statuto.

Articolo 101 bis, allegato X, articolo 5 - Alloggio per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo

La Commissione e il SEAE hanno fissato le modalità particolareggiate di applicazione per mettere a disposizione del funzionario un alloggio come previsto all'articolo 5, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.

Articolo 101 bis, allegato X, articolo 10 – Indennità correlata alle condizioni di vita

La Commissione e il SEAE hanno adottato modalità particolareggiate di applicazione sull'indennità correlata alle condizioni di vita come previsto all'articolo 10, secondo comma, dell'allegato X dello statuto.

Articolo 101 bis, allegato X, articolo 23 - Rimborso del canone locativo per i funzionari con sede di servizio in un paese terzo

La Commissione e il SEAE hanno stabilito norme particolareggiate di attuazione relative all'indennità di alloggio o al rimborso del canone locativo come previsto all'articolo 23, quarto comma, dell'allegato X dello statuto.

La Commissione e il SEAE hanno anche adottato norme di applicazione relative alle seguenti materie, di cui al titolo VIII ter e all'allegato X dello statuto: congedo di riposo, valuta e coefficiente correttore, rimborso per i funzionari assegnati a sedi di servizio in paesi terzi, indennità di alloggio provvisorio e spese di trasporto, assicurazione contro le malattie e gli infortuni.

Regime applicabile agli altri agenti

Titolo II – Agenti temporanei

Articolo 12, paragrafo 1, terzo comma – Misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, ciascuna istituzione è autorizzata ad adottare misure appropriate in seguito alla constatazione di uno squilibrio significativo tra le nazionalità degli agenti temporanei che non sia giustificato da criteri obiettivi. Tali misure devono essere giustificate e non devono mai concretizzarsi in criteri di assunzione diversi da quelli basati sul merito. Prima dell'adozione di tali misure appropriate, l'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione adotta disposizioni generali di esecuzione. All'epoca del completamento della presente relazione, nessuna istituzione aveva ancora adottato tali disposizioni di esecuzione.

Articolo 12, paragrafo 5 – Procedure di assunzione degli agenti temporanei

Cinque istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sulle procedure di assunzione degli agenti temporanei come previsto all'articolo 12, paragrafo 5, del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 28 bis, paragrafo 10 - Applicazione della disposizione relativa alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei

Tutte le istituzioni hanno stabilito di comune accordo le modalità di applicazione delle disposizioni relative alla concessione di un'indennità di disoccupazione agli agenti temporanei come previsto all'articolo 28 bis, paragrafo 10, del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 54 - Promozione degli agenti temporanei - Articolo 2, lettera f), del RAA

Sulla base di un accordo ex ante della Commissione, gran parte delle agenzie hanno adottato disposizioni generali per l'applicazione delle disposizioni sulla promozione degli agenti temporanei (articolo 2, lettera f), del RAA) al grado immediatamente superiore come previsto all'articolo 54, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 56 - Assunzione e impiego degli agenti temporanei - Articolo 2, lettera f), del RAA

Sulla base di un accordo ex ante della Commissione, gran parte delle agenzie hanno adottato disposizioni generali per l'applicazione delle procedure che disciplinano l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei (articolo 2, lettera f), del RAA) come previsto all'articolo 56 del regime applicabile agli altri agenti.

Alcune istituzioni hanno anche adottato norme di applicazione relative alle seguenti materie, di cui al titolo II del regime applicabile agli altri agenti: politica generale per l'assunzione e l'impiego degli agenti temporanei, promozione degli agenti temporanei e indennità di maternità.

Titolo IV – Agenti contrattuali

Articolo 79, paragrafo 2 - Impiego degli agenti contrattuali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione che disciplinano l'impiego degli agenti contrattuali come previsto all'articolo 79, paragrafo 2, del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 82, paragrafo 6 - Assunzione degli agenti contrattuali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sulle procedure di assunzione degli agenti contrattuali come previsto all'articolo 82, paragrafo 6, del regime applicabile agli altri agenti.

Articolo 86, paragrafo 1 - Inquadramento degli agenti contrattuali

Tutte le istituzioni hanno adottato disposizioni generali di esecuzione sull'inquadramento degli agenti contrattuali come previsto all'articolo 86, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti.

La Commissione ha anche adottato norme di applicazione sugli agenti contrattuali nelle delegazioni.

Titolo IV – Agenti locali

La Commissione e il SEAE hanno adottato norme di applicazione sugli agenti locali nelle delegazioni.

Titolo VI – Consiglieri speciali

La Commissione ha adottato norme di applicazione sui consiglieri speciali.

Titolo VII – Assistenti parlamentari

Articolo 125 - Assistenti parlamentari

Il Parlamento europeo ha adottato, con decisione interna, le misure di esecuzione ai fini dell'applicazione delle disposizioni sugli assistenti parlamentari come previsto all'articolo 125, paragrafo 1, del regime applicabile agli altri agenti.

b) Il registro gestito dalla Corte di giustizia

Dal febbraio 2014, il registro delle norme adottate dall'autorità che ha il potere di nomina di ciascuna istituzione e agenzia è accessibile al pubblico tramite l'applicazione online "Circabc" (Communication and Information Resource Centre for Administrations, Businesses and Citizens) mediante un account ECAS (European Commission Authentication Service) dedicato.

Il registro ha introdotto la seguente struttura dei documenti:

Titolo	Descrizione
1. Statuto e RAA	<i>"Le regole applicabili ai funzionari dell'Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione."</i>
2. Norme di carattere generale	<i>"Le norme adottate dal Consiglio dell'Unione europea o gli atti delegati adottati dalla Commissione europea per l'applicazione dello statuto e applicabili al personale delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione."</i>
3. Norme fissate di comune accordo	<i>"Determinati articoli dello statuto fanno esplicitamente riferimento, per la relativa applicazione, a norme fissate di comune accordo tra le istituzioni. Tali norme sono adottate in maniera identica da ciascuna istituzione e il presidente della Corte di giustizia determina infine il comune accordo delle istituzioni."</i>
4. Disposizioni generali di applicazione	<i>"Ove espressamente previsto dallo statuto, ciascuna istituzione adotta le proprie disposizioni generali di esecuzione degli articoli dello statuto, previa consultazione del comitato del personale e dopo aver ricevuto il parere del comitato dello statuto. Determinati testi sono altresì adottati dalle istituzioni sotto forma di 'disposizioni generali di esecuzione' nei casi in cui lo statuto prevede 'disposizioni di esecuzione' oppure nei casi in cui le disposizioni statutarie non sono abbastanza esplicite per poter essere applicate direttamente."</i>
5. Altre disposizioni interne	<i>"Testi adottati da ciascuna istituzione per dare attuazione allo statuto che non sono né norme fissate di comune accordo né disposizioni generali di esecuzione."</i>

La presente relazione riguarda le norme di cui al titolo 3-5 del registro.

Per quanto riguarda tali norme, consultando il registro emerge che le istituzioni hanno in gran parte rispettato l'obbligo di presentare le norme di applicazione al registro.

In merito ai titoli 4 e 5 del registro, si rileva che il contenuto del registro non è identico al contenuto della presente relazione.

La divergenza è essenzialmente dovuta all'assenza di una metodologia comune per trasmettere al registro le norme di applicazione, il che può determinare un approccio diverso da quello adottato nella presente relazione. Ad esempio, alcune istituzioni hanno trasmesso al registro determinate norme con il titolo "disposizioni generali di esecuzione", mentre la presente relazione definisce le suddette norme come "altre norme di applicazione". Inoltre, alcune istituzioni hanno trasmesso al registro le norme volte a modificare una norma preesistente come norme a sé stanti, mentre la presente relazione non individua le norme di modifica come norme distinte.

Il registro contiene anche norme di applicazione che non erano più applicabili nel periodo oggetto della relazione e che pertanto non sono oggetto di quest'ultima.

Un altro motivo di divergenza è il fatto che alcune norme (principalmente appartenenti alla categoria delle "altre norme di applicazione") non sono state (ancora) trasmesse al registro.

Quando la presente relazione è stata ultimata, la struttura del registro era ancora in corso di ridefinizione per quanto riguarda le agenzie, onde poter tener conto della loro situazione specifica. L'obiettivo era semplificare la presentazione delle norme di applicazione per tutte le agenzie, soprattutto riguardo alle norme di applicazione adottate a seguito di un accordo ex ante della Commissione (vedasi oltre, punto 4b) e alle le decisioni individuali che attuano lo statuto¹⁵.

CONFORMITÀ

→ Le istituzioni si sono complessivamente conformate al quadro dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti.

→ Dalla presente relazione non emergono problematiche sistemiche o allarmanti. In particolare, le istituzioni si sono conformate alle modifiche apportate dalla riforma dello statuto del 2014 relative alle norme di applicazione.

→ La relazione consente di individuare gli ambiti, seppur ridotti, in cui le istituzioni non sono riuscite a stare al passo con il quadro normativo.

→ Il registro gestito dalla Corte di giustizia è operativo.

¹⁵ Il 7 giugno 2017, il collegio dei capi di amministrazione (*Collège des Chefs d'administration* - CCA) ha deciso di modificare la struttura del registro per consentire alla Commissione di registrare gli accordi ex ante e alle agenzie di registrare le norme di applicazione basate sui modelli di decisione cui la Commissione ha concesso un accordo ex ante e le norme di applicazione individuali.

TITOLO 4. GOVERNANCE

GOVERNANCE

→ Quali sono i meccanismi in atto per garantire che le istituzioni armonizzino le loro pratiche laddove possibile al fine di evitare disparità di trattamento del personale dell'UE?

→ Quali sono i meccanismi di governance in atto per le agenzie?

a) Armonizzazione delle norme e delle pratiche tra le istituzioni

(1) Il ruolo del collegio dei capi di amministrazione

Fin dalla loro creazione, le istituzioni europee hanno cooperato a livello interistituzionale. In origine, i presidenti delle istituzioni si riunivano all'interno della Commissione dei presidenti (*Commission des présidents*)¹⁶.

A partire dal 1958, i capi di amministrazione si riuniscono all'interno del collegio dei capi di amministrazione (*Collège des Chefs d'administration - CCA*).

Il collegio dei capi di amministrazione ha la sua base giuridica nell'articolo 110, paragrafo 5, dello statuto, in virtù del quale "[l]'applicazione delle disposizioni dello statuto è oggetto di consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni e delle agenzie. In occasione di tali consultazioni, le agenzie sono rappresentate congiuntamente, conformemente alle norme fissate di comune accordo tra di esse."

Il collegio è composto dai capi di amministrazione delle istituzioni dell'Unione europea (direttori generali e direttori responsabili dell'amministrazione e/o delle risorse umane) e da un rappresentante delle agenzie da loro designato¹⁷. Un consulente del servizio giuridico della Commissione europea partecipa a tutte le riunioni. Sulla base di una pratica consolidata e di un accordo tra i capi di amministrazione, il collegio è presieduto dal cancelliere della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Ciascun capo di amministrazione può chiedere di inserire all'ordine del giorno una questione su cui adottare una decisione, su cui discutere o per informazione. Se, a seguito delle discussioni, i capi di amministrazione convengono di applicare prassi amministrative in maniera analoga, ciascun capo di amministrazione adotterà direttive interne o raccomanderà l'adozione di decisioni all'autorità amministrativa competente.

Se una questione riguarda l'interpretazione armonizzata di determinate disposizioni dello statuto o del regime applicabile agli altri agenti, le decisioni adottate dal collegio sono


¹⁶ La prima riunione della Commissione dei presidenti si è svolta il 19 dicembre 1952.

¹⁷ La Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti partecipano al collegio dei capi di amministrazione come osservatori.

recepte nelle conclusioni dei capi di amministrazione (*Conclusions des Chefs d'administration*). Ciascuna istituzione adotterà quindi delle direttive interne per applicare tali conclusioni.

Nei suoi lavori, il collegio è coadiuvato da vari comitati preparatori, che possono anche proporre di inserire argomenti all'ordine del giorno. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione dello statuto, i lavori preparatori sono svolti dal comitato preparatorio per le questioni statutarie (*Comité de préparation pour les questions statutaires - CPQS*).

PROCEDURA PER L'ADOZIONE DELLE CONCLUSIONI DEI CAPI DI AMMINISTRAZIONE¹⁸



Secondo una prassi consolidata, il processo decisionale in seno al collegio dei capi di amministrazione si fonda sul consenso. Ovvero, al fine di giungere a una conclusione, tutti i capi di amministrazione cercano di accordarsi su una posizione comune. In virtù del loro dovere di collaborazione di cui all'articolo 110, paragrafo 5, dello statuto e a seguito di una prassi consolidata, durante i dibattiti i capi di amministrazione si adoperano per definire norme e pratiche armonizzate tra le istituzioni.

¹⁸ Cfr. il Vademecum dei capi di amministrazione dell'Unione europea, versione 2012, allegato II.

(2) Il ruolo del comitato dello statuto

Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, dello statuto, il comitato dello statuto (*Comité du statut*) è composto, in numero uguale, da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione e da rappresentanti dei rispettivi comitati del personale. Le agenzie sono rappresentate congiuntamente.

Ai sensi dell'articolo 1 delle norme adottate di comune accordo tra le autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione europea sulla composizione del comitato dello statuto, esso è composto da 22 membri: un membro designato da ciascuna delle dieci istituzioni, un membro designato dalle agenzie, un membro designato dal comitato del personale di ciascuna delle dieci istituzioni e un membro designato dal comitato del personale delle agenzie.

Il comitato dello statuto è consultato prima dell'adozione delle norme adottate di comune accordo tra le istituzioni, delle disposizioni generali di esecuzione e delle conclusioni dei capi di amministrazione. Può anche essere consultato da un'istituzione prima dell'adozione delle norme di applicazione.

Il processo decisionale all'interno del comitato dello statuto si fonda su un sistema a maggioranza qualificata come stabilito nell'articolo 2 delle norme adottate di comune accordo tra le autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni dell'Unione europea sulla composizione del comitato dello statuto.

b) Armonizzazione delle norme e delle pratiche tra le agenzie

Per quanto riguarda le norme di applicazione nelle agenzie, il principale basilare dell'approccio armonizzato è il principio sancito all'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto secondo il quale le norme di applicazione adottate dalla Commissione di applicano per analogia alle agenzie.

Se le agenzie intendono adottare una decisione individuale al di fuori di tale quadro devono avere il consenso della Commissione.

Ai fini della semplificazione, dell'efficacia amministrativa e dell'armonizzazione delle norme e delle pratiche tra le agenzie, la Commissione ha messo a punto un meccanismo per dare il suo consenso ex ante a condizione che l'agenzia interessata segua un modello uniforme proposto dalla Commissione¹⁹.

Come riportato nell'allegato IV, sono stati impiegati accordi ex ante nei seguenti ambiti: istituzione di un comitato del personale, molestie, aspettativa per motivi personali, rapporto annuale/valutazione, promozione, orario di lavoro, assunzione e promozione degli agenti temporanei di cui all'articolo 2, lettera f), del regime applicabile agli altri agenti, durata massima per il ricorso a personale non permanente, valutazione e promozione degli agenti contrattuali.

¹⁹ Per ulteriori riferimenti, consultare gli orientamenti della Commissione sull'attuazione dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto relativi alle norme di applicazione applicabili nelle agenzie, C(2014)6543 final, specialmente il punto 2.B.

GOVERNANCE

→ La governance tra le istituzioni funziona secondo una consolidata tradizione amministrativa.

→ La governance delle agenzie è garantita dalla Commissione a seguito della riforma del 2014. Il motore principale è rappresentato dall'applicazione delle norme della Commissione per analogia nelle agenzie.

→ Un altro importante fattore è la pratica sviluppata dalla Commissione di subordinare il consenso alle deroghe all'impiego, da parte delle agenzie, di decisioni modello armonizzate. Tali "accordi ex ante" impediscono la proliferazione di deroghe individuali tra le agenzie.

TITOLO 5. CONCLUSIONE SINTETICA

La presente relazione offre una panoramica delle norme adottate per dare attuazione allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti nelle istituzioni che erano in vigore nel periodo tra il 2014 e il 2016.

Tale panoramica mette in rilievo le seguenti caratteristiche:

1. Le istituzioni hanno ampiamente fatto uso dei loro poteri di adottare norme per attuare lo statuto e il regime applicabile agli altri agenti.
2. Le autorità che hanno il potere di nomina delle singole istituzioni hanno esercitato tali poteri a vari livelli, a seconda della specifica realtà amministrativa e del principio di autonomia di cui gode ciascuna istituzione in quanto datore di lavoro riconosciuto dal diritto dell'UE.
3. Nell'adottare le norme di applicazione, le autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni si sono conformate al quadro giuridico previsto dallo statuto e dal regime applicabile agli altri agenti.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha istituito un registro delle norme di applicazione come previsto all'articolo 110, paragrafo 6, dello statuto a decorrere dal febbraio 2014. Tale registro è disponibile al pubblico ed è aggiornato regolarmente dalle istituzioni.

5. Sono in atto diversi meccanismi per garantire un'applicazione uniforme dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti tra le istituzioni e le agenzie, quali:
- il ricorso a norme adottate di comune accordo tra le istituzioni dell'Unione;
 - la possibilità per le istituzioni di conferire a un'istituzione la facoltà di adottare disposizioni generali di esecuzione applicabili a tutte;
 - l'obbligo di consultare il comitato dello statuto prima di adottare le disposizioni generali di esecuzione;
 - consultazioni regolari tra le amministrazioni delle istituzioni e le agenzie conformemente all'articolo 110, paragrafo 5, dello statuto;
 - meccanismi specifici applicabili alle agenzie (applicazione delle norme della Commissione per analogia; accordi orizzontali ex ante).

CONCLUSIONE

→ Applicazione coerente dello statuto

Le istituzioni godono di autonomia relativamente all'applicazione al proprio personale dello statuto e del regime applicabile agli altri agenti. Tale autonomia è esercitata nell'ambito del quadro giuridico previsto dallo statuto. Lo statuto prevede meccanismi specifici per giungere a un approccio interistituzionale comune ogni qualvolta la questione richieda tale armonizzazione.

→ Trasparenza

La relazione offre un riepilogo esaustivo della situazione nelle istituzioni. La relazione presenta tutte le norme di applicazione utilizzando una metodologia comune, consentendo così un approccio comparativo tra le istituzioni e aumentando la trasparenza. Per quanto riguarda le agenzie, la relazione presenta un quadro riassuntivo e analizza gli effetti dei meccanismi di armonizzazione introdotti dal 2014.

→ Conformità

Le istituzioni si sono complessivamente conformate al quadro dello statuto e al regime applicabile agli altri agenti. La presente relazione non rileva alcuna problematica sistemica o allarmante. In particolare, le istituzioni si sono conformate alle modifiche apportate dalla riforma dello statuto del 2014 relative alle norme di applicazione. La relazione consente di individuare gli ambiti, seppur ridotti, in cui le istituzioni non sono riuscite a stare al passo con il quadro normativo. Il registro gestito dalla Corte di giustizia è operativo.

→ Governance

La governance tra le istituzioni funziona secondo una consolidata tradizione amministrativa. In merito alle misure di esecuzione adottate conformemente allo statuto, la governance delle agenzie da parte della Commissione è stata rafforzata dalla riforma del 2014. Il motore principale è rappresentato dall'applicazione delle norme della Commissione per analogia

nelle agenzie. Un altro importante fattore è la pratica sviluppata dalla Commissione di subordinare il consenso alle deroghe all'impiego da parte delle agenzie di decisioni modello armonizzate. Tali "accordi ex ante" impediscono la proliferazione di deroghe individuali tra le agenzie.

PROSPETTIVA

Per quanto riguarda le singole questioni di non conformità, le istituzioni possono già occuparsi del rispettivo ambito di non conformità individuato dalla presente relazione.

Occorre valutare come una cooperazione rafforzata tra le istituzioni potrebbe consolidare ulteriormente la parità di trattamento del personale dell'UE conformemente allo statuto.

ALLEGATI

Allegato I	Norme adottate di comune accordo tra le istituzioni
Allegati II.1-II.10	Norme di applicazione nelle istituzioni
Allegato III	Tabella consolidata
Allegato IV	Norme di applicazione nelle agenzie